



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 97/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “RAI 4”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE AL PARAGRAFO 4.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 34, COMMA 6 E COMMA 7, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(PROC. N. 2695/SM)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

VISTO l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il quale le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni;

VISTO il Codice di autoregolamentazione media e minori, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTO altresì il paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, il quale stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche; in particolare, per queste ultime all’interno di programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con monitoraggio d’ufficio del 3 novembre 2017 (prot. n. 0077652) relativo alla programmazione dell’emittente “Rai 4” nei giorni 6 e 7 ottobre all’interno della fascia oraria c.d. protetta, è stata riscontrata la messa in onda del messaggio pubblicitario



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

avente oggetto la reclamizzazione della bevanda “Campari” classificata come superalcolica per la sua gradazione pari al 25% di alcol in volume.

In data 4 dicembre 2017 con atto di contestazione n. 19/17/DCA l’Autorità ha accertato e contestato, con atto notificato in data 4 dicembre 2017, alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (di seguito “Rai” o “Società”) fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre “Rai 4”, la presunta violazione del paragrafo 4.4 del *Codice di autoregolamentazione media e minori*, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso il messaggio pubblicitario avente ad oggetto la bevanda “Campari”, classificata come superalcolica, nei giorni 6 ottobre dalle ore 16:36:02 circa alle 16:36:32 circa e 7 ottobre 2017 dalle ore 17:13:57 circa alle 17:14:27 circa.

2. Deduzioni della Società

La Rai ha presentato in data 13 dicembre 2017 (ns. prot. 0087110 del 13 dicembre 2017) formale istanza di accesso agli atti. Tale ultima procedura è stata espletata presso la sede dell’Autorità, sita a Roma, in data 14 dicembre 2017.

Nelle memorie difensive acquisite al prot. AGCOM n. 0088009 del 18 dicembre 2017, Rai afferma che le due comunicazioni sono state effettivamente trasmesse rispettivamente il giorno 6 ottobre 2017, alle ore 16:36 circa nel corso dell’intervallo pubblicitario all’interno di una puntata della serie “*Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. IV*” ed il successivo 7 ottobre 2017 alle ore 17:13 circa, all’interno della serie “*Rookie Blue III*”.

Il paragrafo 4.4 del *Codice di autoregolamentazione media e minori* stabilisce che durante la fascia oraria c.d. protetta “*si dovrà evitare la pubblicità in favore di [...] bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori*” (sottolineatura Rai) e *nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive [...]*”.

La Rai, constatando che l’inserimento di tale genere di *spot* negli orari sopramenzionati non è coerente rispetto alla disposizione regolamentare di cui sopra, osserva che le comunicazioni commerciali contestate hanno avuto una durata di 30 secondi ciascuna e che la bevanda in questione viene visualizzata, senza continuità, solo in alcuni frangenti.

La concessionaria continua affermando che la fascia oraria in cui sono stati trasmessi i due *spot* poi, ha totalizzato nelle giornate in cui è avvenuta la violazione uno *share* rispettivamente dell’1,75% il 6 ottobre e dell’1,23% il 7 ottobre.

Le due serie all’interno del quale sono state trasmesse le due comunicazioni commerciali inoltre, per vocazione editoriale non sono destinate all’infanzia, bensì ad un pubblico adulto, pur essendo adatte alla visione di tutte le fasce d’età.

Alla luce di questi elementi, la Società ritiene che l’esposizione alle comunicazioni commerciali contestate da parte di telespettatori minorenni debba essere considerata estremamente ridotta.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La Società aggiunge poi che tale inserimento pubblicitario è avvenuto nelle more dell'implementazione di sistemi di controllo aggiuntivi rispetto ai precedenti; la composizione del palinsesto pubblicitario avviene attraverso la cooperazione tra gli uffici competenti di Rai e di Rai Pubblicità, quest'ultima concessionaria pubblicitaria in esclusiva.

Il primo intervento, operativo dal 15 dicembre 2017, prevede l'invio di una *e-mail*, generata automaticamente dal sistema informativo di Rai Pubblicità, agli operatori che si occupano della pianificazione pubblicitaria in presenza di comunicati in fascia protetta non compatibili con la medesima.

Il secondo intervento, già pianificato da Rai indipendentemente da questa contestazione e operativo a partire dai primi mesi del 2018, prevede il progressivo aggiornamento dei sistemi di pianificazione editoriale con un nuovo *software* nell'ambito del quale sono già stati integrati controlli automatici per il rispetto della normativa in materia di comunicazioni commerciali.

La concessionaria pertanto, all'esito della valutazione dei fatti e alla luce dell'esigua penetrazione in termini di *audience* e di *target* della comunicazione commerciale unitamente all'attività posta in essere dall'emittente per evitare il ripetersi di circostanze analoghe, chiede l'archiviazione della contestazione o, in subordine, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista non oltre il minimo editale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il paragrafo 4.4 del *Codice di autoregolamentazione media e minori* stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive.

Come noto, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal *Codice di autoregolamentazione media e minori* approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.

Infine, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel *Codice* di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

Conseguentemente, si ritiene che la menzionata condotta tenuta dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Mazzini, n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale in tecnica digitale "*Rai 4*", integri la violazione del paragrafo 4.4 del *Codice di autoregolamentazione media e minori*, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., per aver trasmesso su "*Rai 4*" in data 6 ottobre 2017, dalle ore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

16:36:02 circa alle 16:36:32 e il 7 ottobre 2017 dalle ore 17:13:57 circa alle ore 17:14:27 circa, in fascia oraria c.d. protetta, messaggi pubblicitari relativi alla bevanda, classificata come superalcolica, “Campari”;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. 19/17/DCA/ N° PROC. 2695/SM del 4 dicembre 2017 in merito alla violazione da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. delle disposizioni di cui al paragrafo 4.4 del *Codice di autoregolamentazione media e minori*, in combinato disposto con l’art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione del medesimo messaggio pubblicitario avente oggetto la reclamizzazione della bevanda, classificata superalcolica, “Campari” in data 6 e 7 ottobre 2017;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell’art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la base della sanzione per la violazione corrispondente alla messa in onda in data 6 e 7 ottobre 2017 del messaggio pubblicitario avente oggetto la reclamizzazione della bevanda “Campari” nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all’ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell’illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta. Va pur tuttavia evidenziato che sono stati rilevati isolati e limitati nel tempo episodi di violazione delle disposizione normative specificate in due giornate di programmazione televisiva e che, pur tenendo conto dell’ambito di diffusione nazionale della pubblicità in questione e dunque del numero di destinatari potenzialmente interessati da tale trasmissione, Rai ha rilevato che la fascia oraria in cui sono stati trasmessi i due *spot* ha totalizzato nelle giornate in cui è avvenuta la violazione, uno *share* rispettivamente dell’1,75% il 6 ottobre e dell’1,23% il 7 ottobre e che le due serie all’interno del quale sono state trasmesse le due comunicazioni commerciali, per vocazione editoriale non sono destinate all’infanzia, pur essendo adatte alla visione di tutte le fasce d’età.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La Rai ha dichiarato, dimostrando in tal modo di adoperarsi efficacemente affinché simili violazione non si verificano in futuro che, dal 15 dicembre 2017, gli operatori che si occupano della pianificazione pubblicitaria ricevono una *e-mail*, generata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

automaticamente dal sistema informativo di Rai Pubblicità, in presenza di comunicati in fascia protetta non compatibili con la medesima. Oltre ciò, a partire dai primi mesi del 2018, avverrà il progressivo aggiornamento dei sistemi di pianificazione editoriale con un nuovo *software*, nel quale sono già stati integrati controlli automatici per il rispetto della normativa in materia di comunicazioni commerciali.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, avuto riguardo, in particolare, alla tutela dei minori.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2016 e registra un utile d'esercizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, “[...] *salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo*”;

RILEVATO che ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS «*ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e ... sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)*»;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. 19/17/DCA/N° PROC. 2695/SM nella misura di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) corrispondente al minimo edittale pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) aumentata una volta e mezzo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Rai 4*”, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, n. 14,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di pagare la sanzione di amministrativa di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 4.4 del *Codice di autoregolamentazione media e minori*, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 97/18/CSP per violazione delle disposizioni di cui paragrafo 4.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 97/18/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi